



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DOLL - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

24766/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

SEMAFORO - ASSENZA
VERBALIZZANTI -
RILEVAZIONE AUTOMATICA -
ILLEGITTIMITA'

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni SETTIMJ - Presidente - **R.G.N. 13569/05**
- Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
- Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere - **Cron. 24766**
- Dott. Umberto ATRIPALDI - Consigliere - **Rep.**
- Dott. Vincenzo CORRENTI - Rel. Consigliere - **Ud. 24/10/06**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MANIGLIO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARSÌ RODOLFO, (Avviso Postale Viale O. Quarta n. 16, - 73100 LECCE -), giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MELENDUGNO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 943/04 del Giudice di pace di

LECCE del 21/4/04, depositata il 03/05/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2006

3619



consiglio il 24/10/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo
CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha dichiarato
inammissibile il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maniglio Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Lecce n. 943/2004 che aveva respinto il ricorso avverso verbale n.PH1654/03 del 4 agosto 2003 della polizia municipale di Melendugno per violazione dell'art.146 c.3 c.d.s., per avere impegnato l'area di intersezione con semaforo proiettante luce rossa, verbale elevato con l'ausilio di apparecchiatura per la rilevazione automatica delle infrazioni, redatto dopo quattro mesi.

Non ha svolto difese il Comune di Melendugno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente lamenta errata applicazione della norma di legge e contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G.ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La richiesta non va condivisa perché rispetto alle ragioni sulle quali si basa l'impugnata sentenza, altre considerazioni impongono una valutazione diversa.

In primo luogo, se è vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata della infrazione, tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass. 4 maggio 2005 n. 9222, 17 marzo 2005 n.5861 ed altre), condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa che, anzi, lascerebbe supporre una velocità non elevata.

In secondo luogo l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384; in particolare

361P
00

la norma ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e, in secondo luogo, non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto (Cass. 11 aprile 2006 n. 8465, 23301/2005).

Questa Corte non ignora che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima l'assenza di agenti in relazione all'utilizzazione dell'autovelex (Cass. 21 luglio 2005 n. 15348 ed altre), ma va rilevato, a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tali decisioni in assoluto, che esse non sono applicabili alla diversa ipotesi che ne occupa dacché, a parte l'improbabilità in un luogo del genere di elevata velocità, va evidenziato che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

Devesi quindi concludere che la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto.

Il motivo va, pertanto, accolto nei termini sopra indicati.

L'impugnata sentenza va pertanto cassata e, non sussistendo elementi in senso contrario, questa Corte, pronunciando nel merito allo stato degli atti ex art. 384 c.p.c., deve accogliere l'opposizione, col favore delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e annulla il provvedimento impugnato, condannando il Comune di Melendugno alle spese in euro 600 di cui 500 per compensi, oltre accessori.

Roma 24 ottobre 2006.

Il consigliere estensore

Parenti

il Presidente



Alfano

Arnaldo Aurino

22 NOV. 2006

Arnaldo Aurino

ESSENTE REGISTRAZIONE ESSENTE DOLL. ESSENTE DIRITTI